

7) anche qualora le affermazioni controverse del Tribunale debbano essere considerate nel loro nesso reciproco, le stesse non possono portare alla conclusione che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo.

(¹) Decisione della Commissione 22 giugno 2006, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi — Aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003) (GU 2008, L 49, pag. 1).

(²) Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa (Italia) il 7 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Mohamed Ali Cherni

(Causa C-113/11)

(2011/C 238/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ragusa

Parte nella causa principale

Mohamed Ali Cherni

Con ordinanza del 26 maggio 2011 la Corte di giustizia ha cancellato la causa dal ruolo.

Ricorso presentato il 17 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-236/11)

(2011/C 238/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che, applicando il regime speciale concepito per le agenzie di viaggi anche quando il servizio di viaggio è venduto ad una persona diversa dal viaggiatore, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (¹), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che l'applicazione fatta dalla Repubblica italiana del regime speciale delle agenzie di viaggio, in quanto non si limita ai servizi prestati ai viaggiatori, come stabilito dalla direttiva, ma si estende anche alle operazioni realizzate fra agenzie di viaggio, viola le disposizioni della normativa in materia di IVA.

(¹) GU L 347, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Rennes (Francia) il 23 maggio 2011 — Martial Huet/Université de Bretagne occidentale

(Causa C-251/11)

(2011/C 238/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Rennes

Parti

Ricorrente: Martial Huet

Convenuta: Université de Bretagne occidentale

Questione pregiudiziale

Se, nel caso in cui lo Stato decida di rinnovare l'assunzione di un agente precedentemente assunto per un periodo di sei anni con contratto a tempo determinato, l'obbligo di ricorrere a un contratto a tempo indeterminato previsto all'art. 13 della legge 26 luglio 2005 implichi necessariamente, in considerazione degli obiettivi della direttiva 28 giugno 1999, 1999/70/CE (¹), che nel nuovo contratto vengano mantenute immutate le clausole principali dell'ultimo contratto concluso, in particolare quelle relative alla denominazione del posto e alla retribuzione.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 maggio 2011 — SC Gran Via Moinești srl/Agencia Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Causa C-257/11)

(2011/C 238/08)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București